

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data martedì 4 agosto 2026, alle ore 11:13 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "1^Commissione Affari Generali" dell'organo Prima Commissione - Affari Generali ed Istituzionali -Personale - Politiche Comunitarie - Società Partecipate..

Presiede la seduta **Consigliere Comunale GIACALONE Pietro**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gioacchino	GESONE	Consigliere Comunale		✓	
Angela Maria	CARADONNA	Consigliere Comunale		✓	
Gabriele	DI PIETRA	Consigliere Comunale		✓	✓
Pietro	CAVASINO	Vice Presidente del Consiglio Comunale		✓	
Mario	RODRIQUEZ	Consigliere Comunale	✓		
Eleonora	MILAZZO	Consigliere Comunale	✓		
Pietro	GIACALONE	Consigliere Comunale	✓		
Duilio	PICCIONE	Consigliere Comunale	✓		
Pellegrino	FERRANTELLI	Consigliere Comunale		✓	
Francesco	CARINI	Consigliere Comunale	✓		
Maria Flavia	SAMMARTANO	Consigliere Comunale	✓		

Alle ore 11:14, si unisce alla seduta **Vice Presidente del Consiglio Comunale Pietro CAVASINO**.

Alle ore 11:15, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO** delegato da Consigliere Comunale Gabriele DI PIETRA.

Interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Buongiorno a tutti, colleghi consiglieri.

Apriamo alle 11:15 la Commissione Affari Generali.

Istituzionali.

Prego Antonella, chiama l'appello"

Interviene **Segretario Commissione**:

"per la regolarità della seduta.

Grazie.

Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri.

Oggi alle 10:30 è convocata la prima commissione affari generali.

Chiamo l'appello per verificare la presenza del numero legale e la validità della seduta.

Giacalone.

Presente.

Caradonna assente.

Carini assente.

Cavasino presente.

Il consigliere Di Pietra delega il consigliere Orlando che è presente.

Ferrantelli.

Gesone assente.

Milazzo presente.

Piccione presente.

Rodriguez presente.

Sanmartano presente.

Risultano presenti 8 consiglieri su 11, siamo in presenza del numero legale.

La seduta è valida e apre alle ore 11:15.

Prego, Presidente."

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE:**

"E allora, colleghi, noi siamo convocati e abbiamo come punto per le giornate di oggi giovedì e poi martedì dell'ultima settimana di agosto.

E all'ordine del giorno abbiamo approvazione del regolamento comunale sulla videosorveglianza, che inizieremo oggi, e istituzione tra i servizi a domanda individuale del comune del servizio di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, effettuato dal comando di polizia municipale.

Quindi Provvediamo alla lettura veloce della delibera e poi leggiamo il regolamento comunale."

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE:**

"E allora, la delibera.

Che la delibera che porta il numero numero 278 del 16/7/2026 recita: premesso che l'amministrazione comunale ha provveduto ad installare un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale che necessita di regolamentazione secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/6/7 nonché dal provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy.

Ai sensi dell'articolo 7 Decreto Legge 18/2000 numero 267, compete al comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adottare regolamenti nella materia di proprie competenze.

Che il vigente regolamento per l'utilizzo di apparati di videosorveglianza sul territorio comunale è stato adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale numero 135 del 29/09/2016.

Necessita pertanto di essere modificato e adeguato in considerazione delle modifiche legislative intervenute nella, delle mutate condizioni sociali che regolano i rapporti di convivenza all'interno delle comunità locali.

Dare atto che l'attivazione del sistema di videosorveglianza per l'amministrazione comunale avrà le seguenti finalità istituzionali: prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio

comunale, assicurando maggiore sicurezza ai cittadini; tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale e gli edifici pubblici, prevedendo nei loro confronti eventuali atti di vandalismo e danneggiamento; controllare determinate aree soggette eventualmente a rifiuti non conformi alle disposizioni nazionali, regionali e comunali, monitorare il traffico veicolare e pedonale, tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza, acquisire elementi probatori validi per le fattispecie di violazioni amministrative o penali, garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono prioritariamente.

Rilevato che per dare corso a tale intendimento si rende primariamente necessario garantire che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale gestito dal comando di polizia locale si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche. Con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Dare atto che l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili le immagini dettagliate, ingrandite.

O dettagli non rilevanti nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Dare atto che, per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di videosorveglianza e regolamento per il trattamento dei dati sensibili.

Visto lo schema del regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, che si compone di 19 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, visto il regolamento UE, visto il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali 8/4/2010, viste le linee guida per i comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010, vista la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Visto il Decreto Legislativo 10/2018 numero 110, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale, disposizioni"

Prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE:**

"del regolamento, disposizione della normativa nazionale, disposizione del regolamento del Parlamento Europeo, del Consiglio del 27 aprile 2016, Visto il decreto legislativo, prevede disposizioni generali necessarie a chiarirne le finalità e disposizioni di dettaglio delle singole fattispecie, adeguandole ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni.

Questo nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza è un valido strumento per favorire una migliore civile convivenza per i cittadini.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale, delibera di Giunta numero 278 del 16/7/2026, con la quale è stato approvato il sopra citato regolamento.

Quindi si propone, visto che sul presente atto è stato espresso il parere favorevole del dirigente del settore della polizia locale, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49 Decreto Legislativo 18/8/2000, Visto che sul presente atto è stato espresso il parere favorevole del dirigente del settore polizia locale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49, dare atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile.

Si propone, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono interamente riportati, di approvare l'allegato schema di regolamento comunale sulla videosorveglianza composto da numero 23 articoli, che costituisce parte integrale e sostanziale al presente atto.

Di demandare al dirigente del settore polizia locale tutti gli atti necessari e conseguenziali.

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito internet dell'ente, alla sezione amministrazione trasparente.

Di dare altresì atto che sul presente atto è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del settore polizia locale, che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 32, che con l'inserimento del presente"

Alle ore 11:25, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Pellegrino FERRANTELLI.**

Alle ore 11:25, lascia la seduta **Consigliere Comunale Francesco CARINI**.

Interviene quindi **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"atto nel sistema informatico Che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'ente si rispetta l'obbligo di cui all'articolo 12 legge regionale 22/2008, così come integrato e modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2015.

Di dichiarare presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4, Decreto Legislativo numero 267/2000 e successive modificazioni integrative.

Si attesta l'esattezza degli atti richiamati: Dottor Giuseppe D'Alessandro, Assessore alla Polizia Municipale Salvatore Vullo.

Parere di regolarità tecnica e contabile: ci sono.

E quindi passiamo alla lettura del regolamento.

E allora, regolamento, abbiamo detto che consta di 23 articoli, di 23 articoli.

Il primo fa parte, il capo dei principi generali.

Premessa: la sicurezza rappresenta un diritto primario dei cittadini che deve essere garantito nelle sue più ampie manifestazioni.

La realizzazione di un modello efficace di sicurezza richiede il concorso di azioni da parte di istituzioni pubbliche e private per dare risposta alle nuove richieste di sicurezza che provengono dalla comunità.

Il contesto territoriale di riferimento è caratterizzato da un'elevata numerosità di eventi criminosi, principalmente legati ad atti di danneggiamento di vandalismo commessi in vari punti del centro abitato, il cui monitoraggio puntuale non può essere validamente realizzato senza l'ausilio di strumenti di videoripresa dei luoghi di maggior concentrazione di tali fenomeni.

L'amministrazione del Comune di Marsala si è dotata di sistemi tecnici e strumenti tecnologici come il sistema di videosorveglianza urbana per la tutela del cittadino e del territorio, sistemi che possono consentire il loro collegamento in rete e che possano essere abilitati per la realizzazione di nuovi servizi in favore dei cittadini e delle imprese, in una logica di fruizione fondata sull'implementazione di network presso le pubbliche amministrazioni.

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

La videosorveglianza dà luogo pertanto al trattamento di dati personali e incide sul diritto della riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Marsala nel territorio comunale si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla Identità personale.

Articolo 2, norme di riferimento.

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina attivato nel territorio del Comune di Marsala.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 del Consiglio.

DPR numero 15 del 15/1/2018 recante regolamento a norma dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali

relativamente al trattamento dati effettuato per la finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia.

Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Decreto Ministero dell'Interno 5/8/2008.

Legge 38/2009 regante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 RGDP, e in particolare principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in ossequio al disposto di cui l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) RGDP.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità: l'applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati.

Il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati sono configurati per al minimo l'utilizzazione di dati personali identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante rispettivamente dati anonimi o ad opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Pertanto deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.

Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati già in origine in modo da poter impiegare solo i dati anonimi con riprese d'insieme, e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Questo l'ho già scritto qua, che è la parte in generale.

Ora vediamo, possiamo annotarla questa cosa."

Interviene Consigliere Comunale Pietro GIACALONE:

"Registriamo l'entrata della collega Caradonna e del collega Lillo Giasone alle ore 11:35."

Alle ore 11:35, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA.**

Alle ore 11:37, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Gioacchino GESONE.**

Interviene Consigliere Comunale Pietro GIACALONE:

"Comunque abbiamo notato questo dubbio sui tempi della cancellazione, almeno qua nella parte generale non c'è, magari proseguendo la lettura del regolamento poi Lo troviamo.

E allora poi abbiamo principio di proporzionalità: la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti, in applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto.

Va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli.

O per le quali non ricorra effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni sugli ingressi, agli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere per i legittimi interessi indicati aree esterne ed edifici, il trattamento deve

essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità: ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del RGDP, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il Decreto Ministeriale Interno del 5/8/2008 definisce come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Ai fini del presente articolo 3 definizioni ai fini del presente regolamento si intende Per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, interessato.

Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per trattamento, qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Per banca dati, il complesso organizzato di dati personali formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese.

Per proliferazione, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali Consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione e gli spostamenti di detta persona fisica.

Per pseudonimizzazione, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Per titolare del trattamento, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione, degli Stati membri.

Il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione e degli Stati membri.

Per responsabile del trattamento, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Per persona autorizzata al trattamento dei dati personali, le persone fisiche che abbia accesso ai dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento.

Per interessato, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento.

Per terzo, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia interessato il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Per violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distribuzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Per comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Per diffusione: il dare a conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche

mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Per dato anonimo: il dato che in origine, a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile.

Articolo 4: Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE** che dichiara:

"Il consigliere Francesco Carini entra alle ore 11:44."

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Le finalità perseguite mediante l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento della funzione istituzionale propria dell'amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267/2L, DPR 24 luglio 1977, Decreto Legislativo 31 marzo '98, Legge 7 marzo '86 numero 65, Legge 24 luglio 2008 numero 125, Legge 23 aprile 2009 numero 38 in materia di sicurezza pubblica, Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, Circolare del Ministero dell'Interno numero 558/A/421.2/70456 in data 8 febbraio 2005 e numero 558/A/421.2/70195860 in data 6 agosto 2010 e numero 558/SICPART/421.2/70224632 in data Decreto Legge 8 agosto 2005 numero 116, disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti per la bonifica dell'area denominata Terra dei Fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, con particolare riferimento alle norme che consentono l'utilizzo della videosorveglianza per l'accertamento e la repressione di illeciti edilizi.

In materia di rifiuti."

Alle ore 11:45, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Francesco CARINI**.

Prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Va bene, nello stesso articolo poi, già questo l'abbiamo letto nella delibera, fa parte integrante la finalità del sistema di videosorveglianza, e quindi ci sono i punti da A a I: incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica, nonché la percezione stessa, rilevando situazioni di pericolo, prevenire e accertare atti delittuosi, tutelare gli immobili di proprietà in gestione all'amministrazione comunale, attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale, acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali, monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti, verificare l'osservanza di ordinanze e regolamenti comunali ai fini di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e successive modifiche integrative per effettuare i controlli sull'attività lavorativa e dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati."

Interviene quindi **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"E

allora? Come da vostra richiesta verrà girato in PDF sulla chat della commissione e in più la prossima volta ci saranno un paio di copie per insomma poter seguire così in maniera più lineare la lettura del regolamento."

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"E allora, e allora, e allora, e allora."

Interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Allora, gli uffici ce lo stanno girando, anzi l'hanno girato.

Ve lo giro pure io nel, nella chat della commissione.

Ok, ora ce l'avete anche nella chat."

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Dai Ciccio, continui tu,"

Alle ore 12:02, lascia la seduta **Consigliere Comunale Pellegrino FERRANTELLI**.

Sul punto, prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE** che dichiara:

"mi fai questa cortesia di leggere.

Dottoressa Palermo, registriamo che alle ore 12:03 lascia la commissione il consigliere Ferrandelli.

Buona giornata.

E continua la lettura il consigliere Francesco Carini, la lettura del regolamento."

Alle ore 12:03, lascia la seduta **Consigliere Comunale Francesco CARINI**.

Alle ore 12:03, lascia la seduta **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO**.

Alle ore 12:03, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Francesco CARINI**.

Alle ore 12:03, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO** delegato da Consigliere Comunale Gabriele DI PIETRA.

Interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Antonella, diamo la parola al collega"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Comunale Francesco CARINI** che dichiara:

"Carini che legge.

Grazie.

Ok, grazie Presidente.

Allora, continuiamo con la lettura del regolamento comunale per la disciplina dei sistemi sistemi di videosorveglianza della città di Marsala, chiaramente.

Sì, quindi eravamo arrivati al punto 4, uno degli ultimi paragrafi.

Nell'ambito della tutela ambientale, il Comune, avvalendosi delle previsioni del Decreto Legge 8 agosto 2025 numero 116, collabora con le autorità di pubblica sicurezza, l'Arma dei Carabinieri e le forze di polizia locale per l'utilizzo congiunto delle immagini ai fini di contrasto degli illeciti ambientali.

Le immagini possono essere trasmesse, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, agli organi competenti per lo svolgimento delle attività di indagine e di repressione dei reati ambientali.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Articolo 5: Caratteristiche tecniche dell'impianto.

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate alla sala operativa della Polizia Locale, ubicata nell'edificio comunale in stanza accessibile in presenza del responsabile o del personale incaricato.

Il sistema è a circuito chiuso fisico e logico ed i relativi elaborati non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche se non attraverso terminali autorizzati e configurati attraverso l'accesso mediante sistemi di trasmissione crittografica quali ad esempio VPN.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati dall'articolo 2 del presente regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o da opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Il sistema BDS in uso al comando di polizia locale può prevedere apparecchi quali telecamere posizionate presso il territorio comunale, la cui finalità è la prevenzione di atti criminosi, quali attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica, monitorare le aree oggetto di deturpazione da parte dell'utenza al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana e dei poteri attribuiti al sindaco in qualità di autorità locale.

Fototrappole e sistemi mobili di videosorveglianza da posizionare in località difficilmente accessibili o sorvegliabili.

Al solo titolo esemplificativo: zone di campagna, strade interpedonali, o aree urbane oggetto di degrado.

La finalità dell'utilizzo di tali sistemi di controllo è quella di monitorare le aree oggetto di deturpazione da parte dell'utenza laddove non è possibile farlo diversamente, ai fini sia dell'accertamento delle eventuali violazioni amministrative sia ai fini della deterrenza alla prosecuzione di azioni di degrado.

Da parte della cittadinanza e dell'utenza di passaggio.

Apparecchi per l'accertamento delle violazioni delle norme di comportamento del Codice della Strada, apparecchiature per la misurazione della velocità istantanea o media che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, siano esse impostate fisse o mobili, in presenza o meno dell'operatore.

I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del Codice della Strada vanno obbligatoriamente segnalate da cartello informativo, anche in base alla disciplina di settore.

L'utilizzo di tali sistemi è lecito se non raccolti solo dati— se sono raccolti dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare dell'area, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese.

La ripresa"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Comunale Francesco CARINI** che dichiara:

"del veicolo Quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati.

L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese.

La ripresa del veicolo non deve comprendere o deve mascherare per quanto possibile la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo, ad esempio eventuali pedoni o altri utenti della strada.

Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo, ma l'interessato, ossia la persona eventualmente ritratta nelle immagini, non può richiederne copia oppure esercitare il diritto di accesso ai propri dati.

No.

Sì, certo, riavvolgo il nastro.

Sì, riavvolgo il nastro.

La ripresa del veicolo non deve comprendere o deve mascherare per quanto possibile la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo.

Ad esempio, eventuali pedoni o altri utenti della strada.

Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario.

Quindi no, però parla pure del codice della strada, quindi sì.

Ti va a regolamentare le immagini per il tuo, perché ad oggi non ci abbiamo avuto, ma noi abbiamo— e cioè, se il drone si alza e prende la tua faccia, ma tu non hai fatto nessuna sanzione, perché passavo da lì, perché casualmente passavi da lì, la tua faccia, il tuo veicolo devono essere oscurati, logicamente in base alla sanzione applicata all'utente che comunica.

Certo, ok, sì, che poi sì.

Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo, ma l'interessato, ossia la persona eventualmente ritratta nelle immagini, può richiederne copia oppure esercitare il diritto di accesso ai propri dati, fermo restando che dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Droni.

L'uso dei droni nella videosorveglianza sta diventando sempre più comune grazie ai numerosi vantaggi che offrono.

Ecco alcuni dei principali motivi"

Alle ore 12:14, lascia la seduta **Consigliere Comunale Duilio PICCIONE**.

Interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"per cui verranno utilizzati.

Scusa, Francesco.

Sì, prego.

Lascia la commissione alle ore 12:14 il testimone all'acquascudo, il collega Piccione."

Interviene quindi **Consigliere Comunale Francesco CARINI**:

"Ciao a tutti, ciao a tutti.

Dicevamo, copertura ampia riguarda i droni.

I droni possono sorvolare vaste aree in breve tempo, permettendo una sorveglianza più efficace rispetto alle telecamere fisse.

Accesso a zone difficili: possono raggiungere luoghi inaccessibili o pericolosi per gli esseri umani, come aree montuose o zone colpite da disastri naturali.

Ispezioni sicure: si possono effettuare ispezioni senza esporsi a rischi, garantendo la sicurezza degli operatori.

Raccolta dati in tempo reale: i droni possono trasmettere video in diretta, consentendo una risposta immediata a situazioni critiche.

Flessibilità operativa: possono essere facilmente ridistribuiti per diverse missioni, adattandosi rapidamente alle esigenze di sorveglianza.

L'utilizzo dei droni può essere utile Tra l'altro, per l'individuazione e la verifica dei terreni agricoli che potenzialmente possono essere percorsi dal fuoco durante la stagione estiva e/o di quelli discerpati, individuare eventuali discariche abusive, monitorare il traffico veicolare in caso di congestionamento, rilevare scene dei sinistri stradali e monitorare eventuali abusi edilizi.

Bodycam.

Le bodycam sono progettate per registrare sia video che audio, fornendo una documentazione visiva e sonora degli eventi.

Questo è particolarmente utile in situazioni di emergenza o conflitto.

La presenza di una bodycam può fungere da deterrente per comportamenti scorretti da parte dei cittadini.

Sapere di essere registrati può influenzare le azioni delle persone coinvolte.

Le registrazioni possono essere utilizzate per verificare le procedure e le decisioni prese dagli agenti.

Si precisa che le bodycam devono essere attivate solo in situazioni di concreto pericolo o emergenza, escludendo la registrazione in contesti non giustificati.

Possono essere utilizzate in vari contesti, come le ispezioni nella sede delle attività produttive e in situazioni di lavoro ad alto rischio."

Alle ore 12:17, lascia la seduta **Consigliere Comunale Gioacchino GESONE**.

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Certo, perché Allora, intanto— sì, sì, fai, fai, prenotati.

Noi intanto completiamo al momento la lettura, la sospendiamo a pagina 8, la riprenderemo poi giovedì.

Prima di chiudere la seduta, così da poter consentire ad Attività Produttive di aprire la propria, diamo"

Alle ore 12:17, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Gioacchino GESONE**.

Interviene quindi **Consigliere Comunale Gioacchino GESONE**:

"la parola al consigliere Gesone che ha chiesto di intervenire.

Presidente, in merito all'ultimo capoverso letto dal consigliere Carini, in merito alle bodycam, dove si dice possono essere utilizzate in vari contesti come le ispezioni nelle sedi delle attività produttive, è evidente che c'è una chiara e palese violazione della privacy sia dei dipendenti di quell'attività che di eventuali clienti.

Non mi sembra giustificato l'utilizzo della bodycam nella sede di attività produttive e commerciali, quindi penso che questo non possa essere consentito.

Ripeto, se per utilizzare un impianto a videosorveglianza a circuito chiuso un'attività deve chiedere regolare permesso con progetto all'ispettorato del lavoro.

Non si capisce per quale motivo chi ha una bodycam, un'attività produttiva, difficilmente mi sembra un'attività a rischio, una verifica dell'attività produttiva, e quindi mi sembra un passo esagerato e sinceramente inappropriato"

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"e non Ha chiesto di intervenire il consigliere Carini, anche se nelle pagine precedenti era specificato che erano vietate le videoriprese dei lavoratori dipendenti.

E quindi forse solo finalmente,"

Interviene quindi **Consigliere Comunale Gioacchino GESONE**:

"magari va specificato meglio.

No, no, no.

Allora diamo la parola di nuovo al consigliere Gesone.

Scusa, e poi nel momento in cui, Presidente, uno entra nell'attività produttiva con una botteghiamma accesa, mi dovete spiegare come si può isolare la ripresa dei dipendenti che sono presenti nell'attività.

Non mi sembra che ci siano i requisiti o definire un'attività di verifica, un'attività produttiva, un'attività, una un'azione a rischio, mi sembra, mi sembra eccessivo.

Quindi naturalmente non lo finiremo di trattare oggi, ma"

Prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"mi riservo di riproporre, proporre una modifica nelle sedute successive in merito a questo regolamento.

Ok, come le altre cose abbiamo appuntato dei punti e puntiamo pure questo, così bodycam.

Però diamo la parola al consigliere No, però no, aspetta.

Sì, però prima facciamo"

Prende la parola **Consigliere Comunale Francesco CARINI**:

"intervenire il consigliere Carini che aveva chiesto di intervenire.

Sì, ok, grazie presidente.

No, io in realtà sull'adozione delle bodycam invece sono d'accordo, ma perché ritengo che sia a tutela anzi di chi viene controllato, perché non solo riprende le operazioni di controllo, di verifica, eccetera, ma anche è una sorta di garanzia per chi viene controllato perché ci potrebbero essere abusi da parte dei controllori nei confronti dei controllati.

E quindi secondo me è una sorta di garanzia non solo da entrambe le parti, ma si pensi per esempio alle bodycam degli agenti di polizia.

Queste sono a tutela non solo dell'agente, ma soprattutto del cittadino o della persona che viene, diciamo, che è oggetto di arresto, di fermo, potrebbe subire degli abusi da parte delle forze dell'ordine.

Poi, in merito alla privacy delle bodycam, queste, come i droni, come le telecamere fisse, prevedono poi un oscuramento ex post.

Quindi io penso che, per chiudere, le bodycam sono una sorta di garanzia per entrambe le parti, per chi"

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO**:

"controlla e per chi viene controllato."

Interviene quindi **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Comunque sono punti che annotiamo e poi possiamo anche chiedere lumi ad Alessandro, a chi per lui, e proporre delle modifiche.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Orlando, prego."

Interviene quindi **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO**:

"Grazie Presidente.

No, no, va bene, va bene, va bene.

Allora, per quanto riguarda le bodycam, mi sento tirato in causa perché da operatore del 118 a breve saranno consegnate anche a noi.

Per quanto riguarda, a prescindere tutto il DVR, il confronto con le parti sindacali, le RLS e le RSPP, le bodycam vengono date intanto per sicurezza degli operatori e vengono attivate solo dall'operatore stesso nel momento in cui lo ritiene opportuno o in caso di lite o altro tipo di necessità.

Perciò le bodycam non non registrano nel momento in cui viene indossata, ma viene— c'è un tasto direttamente sulla bodycam e viene attivata dallo stesso operatore nel preciso momento in cui c'è un reato.

Certo, sono d'accordissimo con quello che ha detto il collega Carini e perciò va a tutela sia dell'operatore che in ogni caso dell'utente che può avere. È un fatto recente il caso di Bologna.

In questo caso la bodycam ha dato una versione rispetto a quella che potevano essere i fatti ripresi con il cellulare.

Per quanto riguarda per esempio l'attivazione delle videocamere durante la fase di un servizio, noi già in ambulanza per esempio abbiamo 6 telecamere perimetrali, per quanto riguarda non— cioè non l'abbiamo all'interno del vano sanitario ma l'abbiamo perimetrale nel mezzo.

Sono state messe per una sicurezza nostra, perché la maggior parte delle volte durante la fase degli interventi veniamo aggrediti.

E perciò, ma dalla parte della polizia giudiziaria ormai è un caso che in diversi incidenti o in diverse situazioni vengono acquisite le immagini anche per come erano messe le macchine o per rilevare altre cose.

Perciò io, per quanto riguarda le bodycam alle agenti di"

Interviene quindi **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"polizia locale, sono no d'accordo, non d'accordo di più."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE** che dichiara:

"Poi Comunque, il punto è stato annotato."

Sarà oggetto poi di discussione e di approfondimento."

Detto ciò, dopo questi ultimi interventi chiudiamo la seduta odierna alle ore 12:25."

Grazie a tutti."

Alle ore 12:25, lascia la seduta **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA**.

La seduta termina alle 12:25.